**BANDO PUBBLICO**

**DETERMINAZIONE N. 149 del 20/12/2024**

**LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO", COMMA 2, LETT. B). D.G.R. N. 20/59 DEL 30/06/2022. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI –** **ANNUALITA’ 2023-2024-2025.**

**In applicazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 16.12.2024**

## ART. 1 – FINALITA’

La Regione Autonoma della Sardegna, attraverso l'art. 13 della L.R. n. 3 del 09 marzo 2022, recante “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”, intende promuovere misure di contrasto allo spopolamento nei c.d. piccoli comuni. Sulla base di detta L.R., la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 20/59 del 30/06/2022, avente ad oggetto “Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”, comma 2, lett. b). Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti”. Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l'accesso ai contributi” ha provveduto, contestualmente, ad individuare i criteri di ripartizione di detto fondo di euro 45.000.000,00 ed approvare le linee guida finalizzate ad impartire indirizzi ai Comuni per l’individuazione dei beneficiari della misura in parola.

##  ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

Con Determinazione dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, Direzione Generale dei Lavori Pubblici Servizio edilizia residenziale, è stato ripartito lo stanziamento regionale di cui all'art. 13 della L.R. 09 marzo 2022, n. 3, secondo la metodologia di cui alla D.G.R. 20/59 del 30/06/2022. La dotazione assegnata dalla Regione ammonta per questo Ente ad C 66.527,39 per il 2022, C 66.527,39 per il 2023, euro 66.527,39 per il 2024.

Inoltre con la della determinazione n. 1496/24013 del 12.06.2023 del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale – Direzione Generale dei Lavori Pubblici dell’Assessorato dei lavori pubblici, in applicazione della DGR n. 19/48 del 01.06.2023, sono state attribuite al comune di Padria delle somme integrative per gli anni 2023 e 2025 rispettivamente di euro 44.351,59 ed euro 66.527,38.

Con determinazione n. 4091/2023 del 23.12. 2023 del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale – Direzione Generale dei Lavori Pubblici dell’Assessorato dei lavori pubblici sono state assegnate ulteriori risorse di € 4.435,16 a titolo di stanziamento integrativo al soddisfacimento delle domande riferite ad acquisti effettuati e lavori avviati o conclusi dal 1° gennaio al 10 marzo 2022.

Il Comune di Padria, in riferimento agli importi residuali dei precedenti bandi, procederà ad impegnare le somme destinate alla misura sulla base dei trasferimenti disposti dalla Regione Sardegna, secondo le seguenti annualità:

* 2024 euro 1.767,00;
* 2025 euro 66.527,36;
* 2023\* euro 4.435,16 (\*solo ed esclusivamente per acquisti effettuati e lavori avviati o conclusi dal 1° gennaio al 10 marzo 2022);

## ART. 3 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 18.09.2023, si è provveduto impartire al responsabile dell’Area Tecnica le seguenti premialità e direttive (premialità elencate in ordine di priorità):

* + premialità per il numero di componenti della famiglia anagrafica;
	+ premialità per età anagrafica dei presentatori della domanda;
	+ premialità per età di componenti della famiglia anagrafica con meno di 18 anni;
	+ nuova graduatoria per il triennio 2023/2025;
	+ riserva di un mezzo delle domande ammissibili per i già residenti nel Comune di Padria (Ogni 4 interventi, 2 di essi saranno prioritariamente assegnati ai non già residenti nel Comune di Padria e due ai già residenti nel Comune di Padria, a prescindere dal punteggio ottenuto);

##  ART. 4 – BENEFICIARI

I requisiti dei beneficiari della misura in argomento devono dimostrare, alternativamente:

* il possesso della residenza anagrafica nel Comune di Padria;
* il trasferimento della residenza al Comune di Padria entro 18 mesi dall’acquisto dell'abitazione o dall'ultimazione dei lavori, a condizione che il Comune di provenienza non sia anche esso un piccolo Comune della Sardegna.

Il richiedente, alla presentazione della domanda, dovrà dichiarare il possesso dei requisiti soggettivi tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i.

Il contributo è cumulabile con altri contributi per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l’altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985.

Il contributo può essere concesso ad un nucleo famigliare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo famigliare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione.

## ART. 5 – INTERVENTI FINANZIABILI

 Il contributo può essere concesso esclusivamente nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni:

* l’acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per “prima casa” si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica.
* non aver stipulato l’atto di acquisto dell’immobile prima del 10 marzo 2022 come da D.G.R. 19/48 del 01.06.2023;
* non aver iniziato i lavori di ristrutturazione prima del 10 marzo 2022 come da D.G.R. 19/48 del 01.06.2023;
* gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” che recita “*interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria; (lettera modificata dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020, poi dall'art. 28, comma 5-bis, lettera a), legge n. 34 del 2022, poi dall'art. 14, comma 1-ter, legge n. 91 del 2022)”;*
* l’intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l’abitazione e non parti comuni dell’edificio;
* tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all’intervento e l’IVA.
* le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell’abitazione;
* il contributo può essere riconosciuto anche a chi congiuntamente prevede l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile;

## ART. 6 – INTERVENTI NON FINANZIABILI

Non sono ammissibili spese relative a:

* parti condominiali;
* immobili residenziali aventi classificazione catastale A/1, A/8 e A/9;
* immobili non catastalmente censiti;
* fatture riportanti spese per il solo acquisto di materiali e/o forniture;
* lavori in economia;
* acquisto e/o recupero di sole pertinenze;
* lavori su un immobile per il quale sono stati ottenuti finanziamenti per acquisto e ristrutturazione prima casa non cumulabili, in quanto espressamente indicato nella legge, con ulteriori contributi (come nel caso della L.R. n. 32 del 30.12.1985);
* acquisto di quote immobiliari all’interno del medesimo nucleo familiare (come definito ai sensi dell’articolo 3 del DPCM n. 159/2013) o tra parenti di primo grado;
* le spese per l’acquisto di arredi.

Inoltre, a titolo non esaustivo, non sono ammissibili: spese connesse all’allacciamento utenze, spese intestate esclusivamente a eventuali cointestatari dell’immobile. Non saranno in nessun caso ammesse, spese pagate e rendicontate con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando.

## 7. – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario, pena revoca del contributo, si obbliga a:

* a non alienare l’abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo; nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell’obbligo quinquennale non rispettato;
* a non modificare la propria residenza dall’abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l’effettiva stabile dimora del beneficiario nell’abitazione;
* a mantenere l’immobile ad uso residenziale e di non utilizzare lo stesso o le relative pertinenze per attività che gli procurino vantaggio economico per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
* in caso di ristrutturazione, a concludere entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;

## ART. 8 – MODALITA’, TERMINI DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Le domande per la richiesta del contributo, a pena di irricevibilità, devono essere presentate entro e non oltre le **ore 12 del giorno 17/12/2024**. La domanda dovrà essere, a pena di irricevibilità, debitamente sottoscritta dal richiedente e redatta esclusivamente avvalendosi del modulo predisposto ed allegato al presente bando, unitamente ad un documento d’identità in corso di validità, ed in caso di edificio inagibile, di certificazione secondo quanto indicato successivamente.

La stessa dovrà essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:

* Invio di raccomandata A/R o mediante consegna a mano all’indirizzo Ufficio Protocollo del Comune di Padria – Piazza del Comune, 1 – 07015 Padria (SS) contenente la seguente dicitura: “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’ACQUISTO E/O LA RISTRUTTURAZIONE PRIME CASE UBICATE NEL COMUNE DI PADRIA-ANNUALITA’ 2023-2024-2025”, seguito dal nome e cognome del richiedente. In questo caso, farà fede a pena di esclusione la data ed ora del protocollo di arrivo;
* Invio telematico mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo di posta elettronica: **protocollo@pec.comune.padria.ss.it** indicando nell’oggetto del messaggio “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’ACQUISTO E/O LA RISTRUTTURAZIONE PRIME CASE UBICATE NEL COMUNE DI PADRIA-ANNUALITA’ 2023-2024-2025”, seguito dal nome e cognome del richiedente.

Si ribadisce che alla richiesta di contributo allegata al presente bando, debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia del Documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità del richiedente. Contestualmente alla richiesta di contributo cartaceo si dovrà allegare la marca da bollo da 16,00 euro o, in caso di invio telematico, trasmettere la scansione della marca da bollo 16,00 euro annullata o eventualmente ricevuta pagamento telematico.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo il termine indicato. Il Comune di Padria è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per motivi tecnici.

Ogni soggetto richiedente può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l’ultima domanda presentata in ordine cronologico. In questo caso, farà fede a pena di esclusione la data ed ora di ricezione della PEC.

## ART. 9 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Nella formazione della graduatoria dei beneficiari, si terrà conto di quanto segue. Il punteggio massimo attribuibile per istanza è di punti 100, che saranno così attribuiti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Criterio**  | **Punteggio**  | **Modalità attribuzione**  |
| Numero di componenti della famiglia anagrafica  | Max 50 punti  | Alla famiglia più numerosa vengono attribuiti 50 punti, l’attribuzione agli altri candidati avviene in maniera inversamente proporzionale.  |
| Età anagrafica dei presentatori della domanda. | Max 40 punti | Al più giovane presentatore vengono attribuiti 40 punti, l’attribuzione agli altri candidati avviene in maniera inversamente proporzionale. |
| Premialità per età di componenti della famiglia anagrafica con meno di 18 anni | 10 punti  | Si/No  |

L’area tecnica competente gestirà la fase dell’istruttoria delle domande pervenute, provvedendo quindi:

* a valutare l’ammissibilità formale delle domande;
* a definire la graduatoria delle domande ammissibili sulla base del punteggio ottenuto. In caso di parità di punteggio prevarrà la minore età del richiedente ed in secondo luogo la data di presentazione dell’istanza;
* nella stesura della graduatoria finale si applicherà riserva di un mezzo delle domande ammissibili, ai già residenti nel Comune di Padria (ogni 4 interventi finalizzati nel corso della medesima annualità, due dovranno essere erogati a favore di un nucleo familiare esistente o da creare già residente a Padria). In caso di mancanza di istanze da parte di non residenti, si procederà a finanziare le istanze da parte dei residenti, in ordine di graduatoria;
* non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse, le domande non presentate secondo le modalità indicate al precedente art. 8 “Modalità e termini di presentazione delle domande”;

Il responsabile dell’Area tecnica, con proprio atto, sulla base delle istruttorie effettuate provvede, entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande:

* all’approvazione dell’elenco delle domande ammissibili in ordine di punteggio con indicato l’ammontare massimo del contributo concedibile a ciascuna di esse e la relativa annualità, distinguendole tra finanziabili e non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili, ed altresì dell’elenco delle domande non ammissibili con indicata la relativa motivazione;
* l’eventuale richiesta di integrazioni da parte del Comune interrompe i termini del procedimento di istruttoria ed erogazione del contributo. La documentazione integrativa dovrà essere inviata dal beneficiario entro un termine perentorio non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. I termini del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste;
* nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda a fornire le integrazioni richieste o, qualora le integrazioni stesse non risultino, a giudizio del Servizio comunale preposto, soddisfacenti, il Responsabile del Settore competente comunica, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s. m. i., i motivi ostativi dell’accoglimento della istanza di erogazione del contributo. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti del contributo possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale;
* l’elenco delle domande ammissibili a finanziamento sarà pubblicato all’albo pretorio comunale. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati;
* il Comune si riserva la facoltà di procedere, in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie o di economie di spesa, al finanziamento delle ulteriori domande ammissibili, mediante scorrimento della graduatoria, alle quali non è stato concesso il contributo per carenza di risorse a valere sul presente bando.

## ART. 10 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

Il contributo è concesso, sia in caso di acquisto e sia in caso di ristrutturazione, nella misura massima del 50% della spesa sostenuta dal beneficiario, e comunque nella misura massima di euro 15.000,00 con un solo beneficiario per nucleo familiare.

Il Comune di Padria procederà ad impegnare le somme destinate alla misura secondo i trasferimenti disposti dalla Regione Sardegna, secondo le seguenti annualità:

* 2024 euro 1.767,00;
* 2025 euro 66.527,36;
* 2023\* euro 4.435,16.

Le liquidazioni saranno effettuate secondo l’anno di competenza del contributo dipendentemente dalla posizione nella graduatoria.

L’ importo massimo del contributo erogabile all’ ultimo in graduatoria sarà commisurato alla somma residua disponibile a valere sull’ultima annualità del finanziamento.

## ART. 11 – DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI

A seguito della redazione della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, e comunque prima della sottoscrizione delle convenzioni, verrà effettuata la comprova dei requisiti, attraverso la verifica dei seguenti documenti, contenuti eventualmente nella richiesta di titolo edilizio oppure richiesti ad integrazione per la stipula:

* visura catastale, planimetria dell’immobile ed estratto di mappa catastale con evidenziato l’immobile oggetto di intervento;
* documentazione attestante l’avvenuta iscrizione dell’immobile in catasto e/o dichiarazione di avvio del procedimento;
* documentazione attestante la proprietà dell’immobile, nel caso di esclusiva ristrutturazione (non richiesto in caso di acquisto con ristrutturazione);
* estremi della licenza e/o concessione edilizia in base alla quale è stato edificato il fabbricato (ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che la costruzione è anteriore al 2 settembre 1967) se prescritti all’epoca della costruzione;
* dichiarazione circa la disponibilità dell’immobile;
* dichiarazione sottoscritta da parte dell’eventuale cointestatario di consenso alla presentazione della domanda di contributo, con allegata copia della carta d’identità;
* solo in caso di ristrutturazione, relazione tecnica descrittiva delle opere di ristrutturazione da eseguire, redatta da tecnico abilitato all’esercizio della professione, con indicazione della spesa prevista, e computo metrico estimativo delle stesse, ovvero preventivo dettagliato di spesa (qualora l’ufficio tecnico riscontrasse nel computo metrico l’applicazione di prezzi anomali rispetto a quelli correnti di mercato, procederà al decurtamento dell’importo del finanziamento richiesto, previo avviso del richiedente).
* documentazione fotografica dell’immobile;

In ogni caso alla documentazione di comprova dei requisiti dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente:

* dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai fini dell’erogazione dl contributo;
* il codice IBAN sul quale farsi accreditare il contributo, che dovrà essere obbligatoriamente riferito ad un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario;
* conferma dell’impegno a trasferire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
* impegno a realizzare le opere connesse al presente procedimento in conformità alle vigenti norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza;
* impegno a rispettare tutte le condizioni tecniche e amministrative previste dall'Amministrazione Comunale per il presente procedimento;
* impegno a realizzare integralmente i lavori oggetto del presente procedimento, dopo regolare autorizzazione;
* impegno ad affidare le prestazioni necessarie per il presente procedimento, in termini di incarichi professionali ed esecuzione dei lavori, ad operatori economici in possesso dei requisiti generali prescritti dal D.Lgs 36/2023;
* in caso di ristrutturazione, di conferma dell’impegno ad ultimare i lavori entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
* impegno, in caso di acquisto di immobile, a stipulare l’atto di compravendita entro 18 mesi dalla data di comunicazione definitiva dell’inserimento tra i beneficiari del contributo;
* attestazione di regolarità nei confronti dell’amministrazione comunale per quanto concerne i pagamenti delle imposte e tasse;
* impegno a non alienare l’abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
* impegno a non modificare la propria residenza dall’abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo
* impegno a stipulare apposita polizza assicurativa di importo pari al contributo concesso, a garanzia degli obblighi contrattuali e sino alla data di approvazione del rendiconto da parte dell’Amministrazione;
* consenso al trattamento dei dati personali;

Nel caso in cui, in seguito all’istruttoria dei documenti di comprova, non sia verificata l’ammissibilità al contributo si procederà alla revoca del finanziamento e allo scorrimento della graduatoria.

## ART. 12 – RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Qualora la comprova dei requisiti di cui all’art. 11 fosse positiva il beneficiario dovrà procedere con la richiesta di erogazione del contributo che dovrà contenere:

* attestazione di conferma del mantenimento dei requisiti necessari;
* attestazione che il beneficiario intestatario dell’immobile e delle relative pertinenze ha acquisito la residenza e la dimora abituale nell’immobile oggetto di acquisto e/o recupero, con inserimento della relativa data;
* attestazione che l’immobile è adibito a uso residenziale;

I beneficiari ammessi a contributo dovranno presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l’intervento.

La rendicontazione assume forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Il beneficiario dovrà allegare alla richiesta di erogazione la rendicontazione contenente i seguenti documenti, in formato cartaceo o digitale:

* nel caso di acquisto:
	+ atto pubblico di compravendita;
	+ importo delle spese sostenute, la modalità e gli estremi del pagamento;
* nel caso di lavori di ristrutturazione:
	+ comunicazione di fine lavori a firma di tecnico per almeno l’importo dichiarato in sede di presentazione della domanda;
	+ importo delle spese sostenute,
	+ fatture e relativi bonifici di pagamento ed estratto conto relativo, da cui risultino riferimenti catastali dell’immobile, la causale del versamento (con riferimento alla normativa vigente in materia di agevolazioni in ambito edilizio)
	+ l’importo (che deve coincidere con l’importo fattura) e il relativo numero della fattura, il codice fiscale del beneficiario del contributo, il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento;
	+ immagini dell’immobile, con raffronto tra ante e post intervento;
	+ dichiarazione che le fatture si riferiscono a lavori eseguiti unicamente sull’immobile per il quale si richiede il contributo;
	+ dichiarazione che per gli interventi proposti a contributo il beneficiario non ha richiesto agevolazione di cui a leggi che ne prevedano espressamente la non cumulabilità;

## ART. 13 – ISTRUTTORIA DELLA FASE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Servizio comunale competente per l’istruttoria preliminare all’erogazione provvederà, per ciascuna domanda ammessa a contributo, a verificare la completezza e la validità della documentazione inoltrata e delle spese effettivamente sostenute, richiedendo qualora necessari chiarimenti o integrazioni.

L’erogazione del contributo verrà effettuata secondo le modalità di cui all’ art. 15 del presente bando.

Qualora ad esito dell’istruttoria l’importo dell’intervento complessivo risultasse inferiore all’importo dichiarato in sede di domanda, si provvederà alla rivalutazione della posizione in graduatoria.

In nessun caso potrà essere corrisposto un contributo superiore a quello richiesto e concesso.

L’eventuale richiesta di integrazioni da parte del Comune interrompe i termini del procedimento di istruttoria ed erogazione del contributo, fissati in 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione per l’erogazione del contributo. La documentazione integrativa dovrà essere inviata dal beneficiario entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. I termini del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste o, in mancanza, alla scadenza del termine dei 30 giorni.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda a fornire le integrazioni richieste o, qualora le integrazioni stesse non risultino, a giudizio del Servizio comunale preposto, soddisfacenti, il Responsabile del Settore competente comunica, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s. m. i., i motivi ostativi dell’accoglimento della istanza di erogazione del contributo. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti del contributo possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione. La comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Qualora emergessero divergenze con quanto dichiarato il responsabile dell’area tecnica competente provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, assegnando il termine perentorio di 10 giorni, per fornire chiarimenti o presentare osservazioni. Decorso tale termine si procederà ad adottare gli atti di conseguenza.

##  ART. 14 – STIPULA DEL CONVENZIONE

A seguito dell’istruttoria positiva di cui all’art. 13 si procederà alla stipula della convenzione, senza la quale non potrà in nessun modo essere erogato il contributo.

La convenzione verrà stipulata dal responsabile del servizio tecnico, con i soggetti beneficiari, in bollo da 16,00 euro nella forma di scrittura privata, soggetto a registrazione solamente in caso d’uso con oneri a carico della parte richiedente.

## ART. 15 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il comune potrà trasferire ai beneficiari del finanziamento le risorse spettanti secondo le seguenti modalità:

**In caso di solo acquisto:**

* l’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione a seguito della stipula della convenzione tra Comune e beneficiario, comunque esclusivamente nella annualità di competenza di concessione del finanziamento;
* il contributo potrà essere erogato anticipatamente alla stipula dell’atto di acquisto, previa presentazione di fideiussione bancaria, e comunque esclusivamente nella annualità di competenza di concessione del finanziamento.

**In caso di ristrutturazione:**

* l’erogazione del contributo avverrà in un’unica rata a seguito della corretta esecuzione dell’intervento (compresa la rendicontazione delle spese) e della regolarità della rendicontazione presentata dai beneficiari, comunque esclusivamente nella annualità di competenza di concessione del finanziamento;
* il contributo potrà essere erogato anticipatamente previa presentazione di fideiussione bancaria, comunque esclusivamente nella annualità di competenza di concessione del finanziamento.

Ove le spese sostenute siano inferiori al finanziamento richiesto, l’importo del contributo sarà conseguentemente ridotto, con ricalcolo della percentuale indicata per l’erogazione del saldo finale.

Le spese effettuate per la realizzazione dell’intervento dovranno essere documentate con fatture quietanziate e consegnate in copia conforme all’originale al Comune al momento della verifica della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto assentito secondo quanto previsto all’ art. 11.

## ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

**Rinuncia.**

Nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l’intervento o l’acquisizione della residenza anagrafica nella nuova abitazione entro i termini previsti, il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso.

In tal caso il comune provvederà alla revoca totale del contributo concesso.

In caso di rinunce successive all’erogazione del contributo, il responsabile del procedimento attiverà la procedura per il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

**Revoca.**

Il comune revoca il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verifica una delle seguenti condizioni:

* il beneficiario violi l’obbligo di mantenimento della residenza e della dimora abituale (salvo circostanze eccezionali esempio: calamità naturali, gravi motivi di salute certificabili…) nei cinque anni successivi all’erogazione a saldo del contributo;
* il beneficiario aliena l’immobile prima dei cinque anni dall’erogazione a saldo del contributo;
* qualora il beneficiario affitti l’immobile oggetto di contributo nei cinque anni successivi all’erogazione a saldo del contributo;
* qualora il beneficiario non realizzi l’intervento di ristrutturazione nel suo complesso, entro i 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario
* il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
* la mancata conclusione e/o rendicontazione del singolo intervento, entro i termini previsti, eventualmente prorogati;
* la falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile;
* la rendicontazione della spesa in modo non rispondente alle modalità previste dalla convenzione;
* qualora il beneficiario non si renda disponibile a controlli e sopralluoghi, e/o non trasmetta la documentazione richiesta entro i limiti stabiliti dal bando.

In ogni caso la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate.

## ART. 17 – ALTRE INFORMAZIONI

Tutte le spese di contratto sono a carico dei beneficiari. Sono del pari carico dei medesimi tutte le imposte, ove dovute.

Ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico.

## ART. 18 – INFORMATIVA PRIVACY (ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE 679/2016)

Ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), si informa che i dati forniti dai concorrenti per il procedimento di gara saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Padria (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse al correlato procedimento. Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: NICOLA ZUDDAS S.R.L. con sede in Cagliari, CAP 09129, via G.B. Tuveri n. 22, telefono 070370280; email: commerciale@comune.it; pec: commerciale@pec.comune.it, referente Avv. Ivan Orrù, e-mail: privacy@comune.it; pec: privacy@pec.comune.it . L’accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Si precisa che:

* la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura in oggetto;
* il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla procedura;
* l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara o decadenza dell’aggiudicazione;
* i dati raccolti saranno utilizzati e conservati per il tempo strettamente necessario al procedimento;
* i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:
	1. il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
	2. ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;
* i diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, a cui si rinvia.

Padria, 20/12/2024

**Il Responsabile del Servizio**

 *Arch. Francescantonio Pota*